

Legge regionale 28 agosto 1982 , n. 67 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

Art. 13

La spesa di lire 10 miliardi autorizzata con il precedente articolo 5 fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10 miliardi, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 25 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).